



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTARIA LIBERAMENTE APS

Oggi, 16 gennaio 2023 alle ore 20.20 in videoconferenza con piattaforma zoom si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata ai sensi dell'art 10 dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente

ODG

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE NUOVE NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (decreto leg.vo n. 117/2017) ai fini dell'iscrizione al RUNTS – SEZ APS

Presiede la presidente Francesca Arduini che chiama a verbalizzare la segretaria Antonella Carnielli. La presidente constata la presenza del numero legale previsto dallo statuto sociale e precisamente n 10 soci/ie introduce l'odg specificando che per l'iscrizione della associazione al **REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)** si rendono necessarie le modifiche statutarie, così come riportato nel testo dello statuto allegato al presente verbale, di cui si dà lettura integrale del nuovo articolato.

Il/la presidente propone, in accordo con il consiglio direttivo, che l'associazione, per finalità, compagine sociale, prospettive future sia iscritta **alla sezione APS del REGISTRO**, andando ad assumere, al momento della conferma di iscrizione a tale registro la denominazione " Associazione culturale LiberAmente APS".

L'assemblea si trova d'accordo con le modifiche e si passa quindi alla votazione del nuovo testo di STATUTO così come letto. Con voto palese e unanime lo stesso viene approvato così come risulta da allegato al presente verbale, di cui è parte integrante.

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta è tolta alle ore..... previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

la presidente

Francesca Arduini

la verbalizzante

Antonella Carnielli



[Handwritten signatures of Francesca Arduini and Antonella Carnielli]

1.Arduini Francesca

[Handwritten signature of Francesca Arduini]

REG	Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE	UFFICIO DI VERONA 2
S.A.	a data del timbro a calendario	20.04.2023
T.S.	posto a lato	898
TOTALE	ATI (Verso Stato S.N.)	328,00
	Liquidati €	IL LIBRO



2.Carnielli Antonella

3. Barion Lidia

4. D'Andrea Angelo

5. Lenci Laura

6.Alberti Doris

7. Bani Enrica

8. Chiopris Paola

9. Lo Forte Valeria

10. Di Simone Stefano

Allegato: Nuovo testo di Statuto approvato.



STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.L. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**LiberAmente APS**", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di **Verona, in via Cavallotti 3**. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi amministrative anche altrove. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del D.L. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 - Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.L. n. 117/2017 alle lettere indicate al medesimo articolo di seguito elencate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

Le attività concretamente poste in essere dall'associazione sono:

- Istituire gruppi e centri di lettura a voce alta o lettura condivisa e favorire/rafforzare quelli già esistenti sul territorio e mettere a punto progetti specifici, anche in ambienti di cura e di assistenza alla persona, finalizzati a potenziare l'aspetto sociale e collettivo della lettura, allo scopo di restituire al "Libro" e agli spazi a esso dedicati la possibilità di diventare luoghi di aggregazione e confronto.
- Organizzare seminari, conferenze, stages, corsi di formazione e di perfezionamento, spettacoli, concerti, mostre e ogni altra attività rivolta alla diffusione e all'approfondimento del patrimonio culturale di ogni Paese con particolare riferimento all'Italia.
- Organizzare e/o partecipare ad eventi, concorsi e rassegne in Italia o all'estero autonomamente, in collaborazione o in associazione con altre realtà aventi analoghe finalità.
- Stipulare convenzioni e/o contratti con Enti pubblici e privati, centri culturali e altre istituzioni per il raggiungimento dei fini statuari.
- Curare e/o partecipare a trasmissioni radiotelevisive, pubblicazioni su supporto digitale e cartaceo ai fini statuari.
- Conferire incarichi e collaborazioni professionali a esperti, tecnici, didatti e artisti di tutte le aree rappresentate per prestazioni utili al conseguimento degli scopi sociali e formativi.
- Istituire borse di studio per studenti italiani e stranieri.
- concludere accordi di collaborazione con Enti, Consorzi ed Associazioni italiani o stranieri aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni aventi scopi analoghi o complementari ai propri;

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali dell'Associazione;



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.L. 117/2017.

Art. 6 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento (50%) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato/a secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato/a e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato/a entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

votare in Assemblea se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione, appellarsi all'Assemblea, che deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta di appello a cura del Consiglio Direttivo.


L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se ricorrono i termini di legge;
- l'Organo di Revisione, se ricorrono i termini di legge.

Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre (3) associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e/o orario di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o email spedita al recapito risultante dal Libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla richiesta di appello degli associati esclusi;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I soci minorenni eserciteranno il diritto di voto (elettorato attivo) attraverso la potestà genitoriale, per disposizione del Codice Civile art. 320, rappresentando i figli minorenni .

Art. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati regolarmente iscritti a libro soci in prima convocazione ed in seconda con la presenza del 50 per cento più uno degli stessi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o con delega; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per tre (3) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

amministra l'associazione sia per l'ordinaria che per la straordinaria gestione;

attua le deliberazioni dell'assemblea;

predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Art. 16 - Il Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.L. 117/2017. L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.L. 117/2017 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il mandato scade con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.L. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Dura quanto il mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente alla tenuta del libro sociale.

Art. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.L. 117/2017.

Art. 21 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo le previsioni dell'art. 8 comma 3 del D.L. 117/2017.

Art. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno al 31 agosto del successivo. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.L. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione; viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.L. 117/2017.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.L. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.L. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27 - Responsabilità e assicurazione dei volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.L. 117/2017.

Art. 28 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 117/2017.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore SEZ. APS OVVERO AL REGISTRO REGIONALE DELLE APS.



Giuseppe D'Alvi